



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93

del 30 luglio 2015

OGGETTO: "Approvazione Regolamento Generale delle Entrate comunali".

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **trenta** del mese di **luglio**, alle ore 9,00 col prosieguo, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24 luglio 2015, prot. n. 17443, si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, dott. Andrea Monetti.

Sul presente argomento, all'appello iniziale sono presenti n. **10** consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. **6** consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco

Presente

Assente

NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Afeltra	Antonietta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Battipaglia	Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Montalbano	Anna Lisa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ciancio	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11) Pagano	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) D'Acunzi	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Pagano	Bartolomeo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Di Martino	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Salzano	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14) Senatore	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Genco	Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) Villani	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Viziola	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: _____

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'assessore al bilancio;

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste dal D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248, che interessano gli Enti Locali;

ATTESO CHE la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) e la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., hanno introdotto molte ed importanti novità della disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali, introducendo la nuova Imposta Unica Comunale (**IUC**);

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate del Comune alle varie disposizioni di legge di cui sopra;

RITENUTO, altresì, introdurre una definizione agevolata degli accertamenti con l'applicazione di sanzioni ridotte previo adesione del contribuente entro trenta giorni dalla notifica e di rimodulare le forme e le modalità di dilazione dei versamenti di tributi e canoni arretrati;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria allegato alla presente proposta;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2015 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio al 31 maggio 2015;
- il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero degli Interni ha disposto la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto l'allegato verbale della 1^a Commissione consiliare n. 10 del 23/07/2015 che ha licenziato il regolamento mandandolo al consiglio per la definitiva approvazione

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, Verbale n. _____ del _____, allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'alt. 3 del D.L. n. 174/2010;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

DELIBERA

1. di abrogare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 04/06/2008;
2. di approvare il nuovo "Regolamento Generale delle Entrate Comunali di cui all'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale, salvi gli effetti del "favor rei";
4. di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

II C. C.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Omissis dibattito (riportato integralmente nell'allegato estratto del verbale stenotipato, ai sensi dell'art. 92 del regolamento - *allegato sub "D"*).

Risultano presenti: n. 10 consiglieri + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Risultano assenti: n. 6 consiglieri (Ciancio Roberto, D'Acunzi Giovanni, Fabbricatore Giuseppe, Montalbano Anna Lisa, Pagano Bartolomeo e Viziola Roberto).

Sono, altresì, presenti gli assessori: Citarella Massimiliano, Fortunato Teobaldo, Riso Maria Stefania Maddalena e Carmine Paolo Sessa.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 52° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate comunali"**.

Quindi, concede la parola all'assessore al ramo Citarella Massimiliano - relatore, il quale procede ad illustrare l'argomento oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura della relazione di proposta, agli atti del Consiglio.

Successivamente, il **Presidente** dichiara aperta la discussione e, non registrando al intervento da parte dei consiglieri presenti in aula, ringrazia l'assessore per il suo contributo e pone a votazione l'argomento, la cui proposta, viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (*allegato sub "A"*).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10 + 1 Sindaco

Assenti n. 6 consiglieri (Ciancio Roberto, D'Acunzi Giovanni, Fabbricatore Giuseppe, Montalbano Anna Lisa, Pagano Bartolomeo e Viziola Roberto)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

voti favorevoli n. 10 + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*)

Infine, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con la medesima votazione

Quindi, prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva l'argomento relativo alla "Approvazione Regolamento Generale delle Entrate comunali", rendendo l'atto immediatamente eseguibile.

Dato atto che gli interventi *ad litteram* effettuati dal Sindaco e dai singoli consiglieri sono riportati nell'estratto verbale stenotipato (*allegato sub "D"*), allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 92 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'assessore al bilancio;

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste dal D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248, che interessano gli Enti Locali;

ATTESO CHE la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) e la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., hanno introdotto molte ed importanti novità della disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali, introducendo la nuova Imposta Unica Comunale (**IUC**);

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate del Comune alle varie disposizioni di legge di cui sopra;

RITENUTO, altresì, introdurre una definizione agevolata degli accertamenti con l'applicazione di sanzioni ridotte previo adesione del contribuente entro trenta giorni dalla notifica e di rimodulare le forme e le modalità di dilazione dei versamenti di tributi e canoni arretrati;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria allegato alla presente proposta;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2015 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio al 31 maggio 2015;
- il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero degli Interni ha disposto la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto l'allegato verbale della 1ª Commissione consiliare n. 10 del 23/07/2015 che ha licenziato il regolamento mandandolo al consiglio per la definitiva approvazione

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, Verbale n. 27/2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10 + 1 Sindaco

voti favorevoli n. 10 + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco)

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato

1. di abrogare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 04/06/2008;
2. di approvare il nuovo "Regolamento Generale delle Entrate Comunali di cui all'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale, salvi gli effetti del "favor rei";
4. di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione regolamento generale delle entrate comunali.

L'Assessore al Bilancio

VISTO l'art. 149 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste dal D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248, che interessano gli Enti Locali;

ATTESO CHE la Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) e la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., hanno introdotto molte ed importanti novità della disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali, introducendo la nuova Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate del Comune alle varie disposizioni di legge di cui sopra;

RITENUTO, altresì, introdurre una definizione agevolata degli accertamenti con l'applicazione di sanzioni ridotte previo adesione del contribuente entro trenta giorni dalla notifica e di rimodulare le forme e le modalità di dilazione dei versamenti di tributi e canoni arretrati;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria allegato alla presente proposta;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2015 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio al 31 maggio 2015;
- il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero degli Interni ha disposto la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto l'allegato verbale della 1° Commissione consiliare n. 10 del 23.07.15 che ha licenziato il regolamento mandandolo al consiglio per la definitiva approvazione

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, Verbale n. 27 del 04.06.15 allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

PROPONE

1. di abrogare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 04/06/2008;
2. di approvare il nuovo "Regolamento Generale delle Entrate Comunali di cui all'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale , salvi gli effetti del "favor rei";
4. di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'Assessore al Bilancio
dott. Massimiliano Citarella

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE
Nocera Superiore, _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Angelo Padovano

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE
Nocera Superiore, _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Angelo Padovano

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
(Provincia di Salerno)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art.2	<i>Identificazione tributi disciplinati dal presente regolamento</i>
Art.3	<i>Aliquote e tariffe</i>
Art.4	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
Art.5	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>
Art.6	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>
Art.7	<i>Sottoscrizione delle dichiarazioni</i>
Art.8	<i>Modalità di riscossione dei tributi comunali</i>
Art.9	<i>Termine di pagamento dei tributi comunali e definizione agevolata degli accertamenti</i>
Art.10	<i>Pagamento dell'Imposta Comunale Unica (I.M.U.)</i>
Art.11	<i>Rapporti con i cittadini</i>
Art.12	<i>Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili</i>
Art.13	<i>Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di I.M.U. e TASI</i>
Art.14	<i>Determinazione delle sanzioni</i>
Art.15	<i>Attività di verifica e controllo</i>
Art.16	<i>Diritto di interpello</i>
Art.17	<i>Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>
	<i>Contenzioso tributario</i>
Art.18	<i>Interessi</i>
Art.19	<i>Compensazioni</i>
Art.20	<i>Contenzioso tributario</i>
Art.21	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>
Art. 22	<i>Rimborsi</i>

<i>Art.23</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art.24</i>	<i>Disposizioni finali</i>

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina in via generale le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Nocera Superiore con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazioni alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela. Per quanto attinente al ravvedimento operoso ed alla conciliazione giudiziale si fa riferimento alle specifiche regolamentazioni in materia.
3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano esse di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art.2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, nonché le entrate patrimoniali e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto dei tributi.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, il funzionario responsabile del tributo assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

Art.3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il funzionario responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta Comunale sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma 2, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti, fino all'approvazione delle nuove, che avranno valenza dall'inizio dell'anno solare.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1. Per i tributi e le altre diverse entrate comunali, l'Ente attua, di norma la gestione diretta.
2. Per le fasi di accertamento, liquidazione, riscossione dei tributi ed entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti altre forme di gestione:
 - a) Gestione associata con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 24,25,26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) Affidamento a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) I soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs. N. 446 del 15/12/1997;
 - b) Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di

stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- c) Le società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) Le società di cui all'art.113, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
 5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente superiori a quelli disciplinati dalla normativa vigente per il concessionario pubblico.
 6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art.5

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale è designato un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo;
- g) irroga le sanzioni amministrative ed accessorie relative alla violazione cui si riferiscono.

Art.6

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art.7

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art.8

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una o più delle seguenti modalità, stabilite dal Funzionario responsabile:
 - a) tramite il concessionario del servizio di riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;
 - e) on-line tramite rete Internet;
 - f) tramite mod. F/24.
2. Per i tributi per i quali il concessionario pubblico alla riscossione non svolge, di diritto o di fatto, supporto al Comune nell'attività di riscossione si potrà procedere alla gestione alternativa del processo, direttamente ovvero avvalendosi di terzi selezionati in base alle procedure previste dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento, non potendosi comunque porre a carico dell'utenza oneri di gestione superiori rispetto a quelli disciplinati dalla normativa vigente per il gestore pubblico. Analogo limite varrà per le entrate già in gestione del concessionario pubblico alla riscossione, per le quali sopravvengano ragioni di mancata attivazione delle procedure di riscossione da parte del medesimo, in relazione alle quali il Comune potrà riappropriarsi del procedimento di riscossione previo scarico.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti di cui ai precedenti commi e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art.9

Termine di pagamento dei tributi comunali e definizione agevolata degli accertamenti

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai singoli regolamenti, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. I tributi dovuti per effetto di accertamenti del Comune possono essere definiti *con adesione* del contribuente entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o dall'entrata in vigore del presente regolamento con applicazione di sanzioni ridotte ad 1/3. La definizione potrà avvenire anche mediante concessione di piani di versamento articolati in rate trimestrali, il cui numero è determinato per un massimo di 8 rate. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate, fermo restando il termine massimo del piano di dilazione. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore ad Euro 50,00.
3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a Euro 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita. La suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale la restituirà all'istituto emittente.
4. La presente disposizione non si applica ai tributi omessi ed accertati già iscritti a ruolo al momento della richiesta.

Art.10

Pagamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.11

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

4. Ciascun Funzionario responsabile di entrate comunali cura periodicamente, di concerto ed in collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico, la redazione e la distribuzione di materiale informativo sui diritti e gli obblighi dei contribuenti/utenti.

Art.12

Potenziamento dell'azione di controllo in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune destina una percentuale, da calcolarsi solo sulle maggiori entrate effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al potenziamento del Servizio Tributi.
2. Le maggiori somme riscosse sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento dell'attività di controllo.
3. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - a. Il 10 % delle maggiori entrate riscosse dall'attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili dal 01.01 al 31.12 è destinato all'incentivazione del personale del Servizio Tributi ed è ripartito con determina del responsabile dell'Area di appartenenza entro il 31.03 dell'esercizio successivo in base ai criteri di cui al regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale;
 - b. Il 5 % delle maggiori entrate riscosse dall'attività di recupero dell'imposta comunale sugli immobili dal 01.01 al 31.12 è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del Responsabile dell'Area, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

Art.13

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di I.M.U. e TASI

1. La giunta Comunale determina annualmente su proposta dell'Area Tecnica - Urbanistica, per zone omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.

2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente, non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Art.14

Determinazione delle sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. La sanzione è riferibile al soggetto passivo che ha commesso o concorso a commettere la violazione e ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
4. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore dimostrabile.

Art.15

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse

umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.16

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.17

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei

presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.18

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, del tasso di interesse legale, disposte nei modi di legge, sono pienamente efficaci agli effetti dei tributi comunali e sono applicati in maniera automatica, senza alcuna necessità di modificazioni regolamentari.
3. Eventuali variazioni nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono disposte dal Comune con espressa modificazione del presente regolamento.
4. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Art.19

Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza

contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art.20

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente di competenza del tributo.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art.21

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre con proprio provvedimento, su richiesta dell'interessato, la *rateizzazione* in quote mensili di pari importo e fino ad un massimo di 72 rate, di tributi e canoni arretrati, di tributi e canoni comprensivi di interessi e sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune non definiti entro 30 giorni con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimento giurisdizionali nonché per le somme di qualsiasi titolo iscritte nei ruoli coattivi. L'importo della rata non può mai essere inferiore ad Euro 50,00. La dilazione viene concessa previa

adozione dell'atto di ingiunzione delle entrate accertate, qualora non già adottato ovvero trattasi di entrate già iscritte a ruolo .

4. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a Euro 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita. La suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale la restituirà all'istituto emittente. La richiesta di rateizzazione per somme iscritte nei ruoli coattivi deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
5. Per tutte le dilazioni, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi così come per legge. Per gli importi iscritti a ruolo qualora l'istanza di rateizzazione venga presentata dopo la scadenza della cartella, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della riscossione degli interessi di mora. Nel caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e gli importi dovuti, decurtati delle rate versate saranno – ove non riferiti a somme iscritte nei ruoli coattivi – iscritti a ruolo coattivo comprensivi di interessi e sanzioni e riscuotibili in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere tempestivamente escussa e incassata. L'ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di prima decadenza da un piano di rateizzo è possibile richiedere un nuovo piano di rateizzo secondo le modalità sopra descritte.

Art.22

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art.23

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.

Art.24

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore con gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale.

Alligato sub "B"



VERBALE N. 27/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 04 del mese di Giugno, alle ore 15,30 si è riunito presso la Casa Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Canale Gennaro – presidente, Dott. Barberio Orlando, componenti presenti e del Dott. D'Auria Domenico – componente assente
Al Collegio è stato richiesto di esprimere un parere in riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto:
“ Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali”.

Il collegio dei revisori:

- acquisita la proposta del testo del Regolamento, che si compone di 24 articoli;
- preso atto che l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 174/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere su proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'Area Economica-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sul testo del Regolamento generale delle entrate comunali proposto all'esame del Consiglio Comunale.

Alle ore 17,30 la seduta viene sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Canale Gennaro

Dott. Barberio Orlando

Dott. D'Auria Domenico



VERBALE n. 10

DE 23-07-2015

- L'anno duemilapandici addì 23 luglio alle ore 10,45 nella sede consiliare su autocamionazione di cui al Verbale n. 9/2015 e convocazione del 17-7-2015 prot. 16953 si è tenuta la 1^a Commissione consiliare "Affari generali - Organizzazione - Bilancio - Patrimonio e Trasferenze" fu disenta dei seguenti argomenti, posti all' o. d. g. :
- 1) Verifica degli equilibri di Bilancio 2015 e Stato di attuazione del programma, (art. 193 TUEL - allegato 4/1 al D. Leg. n. 118/11);
 - 2) Lavoro di messa in sicurezza dei corpi di fabbrica siti alla via S. Clemente. Lavoro di somma urgenza ex art. 191 del D. Leg. n. 267/2000. Recupero delle spese ai sensi dell'art. 104 del D. Leg. n. 267/2000;
 - 3) Delibere approvazione regolamento generale delle entità comunali;
 - 4) Delibere approvazione regolamento generale delle entità di gestione del patrimonio municipale comunale;
 - 5) Delibere approvazione regolamento "Attività attive" - Agevolazione delle fortificazioni delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio;
 - 6) Soste e pagamenti - Atto di indirizzo;
 - 7) Istituzione del gruppo comunali volontari di protezione civile ed approvazione regolamento.

Sono presenti:

- Villemo Luigi - presidente;
- Di Martini G. - componente;
- Sestoni G. - componente;
- Storillo M. - Assessore;

Alla ora 11,10 sono presenti: Viziolo R., Paganò B. Cianciò, componenti; dott. A. Padovani - Resp. Area Finanziaria; Fabbricatore G. - componente. Sedute valide.

Paganò A. - componente. Alla ora 11,30 con Fabbricatore G. alla ora 12,35 con Fabbricatore G.

Il Resp. dell' Area Finanziaria dott. A. Pedroni relazione
sull'argomento posto al n. 1 dell' o.d.g. " Verifica degli equilibri...
illustrandone in maniera chiara ed esauriente le
contingenze e con ampio approfondimento anche con
i confronti delle Commissioni stesse.

L'argomento viene licenziato e rimandato al C.C.
per le sue definitive approvazioni.

Sull'argomento posto al n. 2 dell' o.d.g. relazione
l'oss. Esterle. La Commissione discute, approfondisce
e licenzia l'argomento.

L'ossessione Esterle relazione sull'argomento posto al
n. 3 dell' o.d.g. " ~~Delibere~~ Approvazioni Regolamento
generale delle entrate comunali "

Dopo un ampio approfondimento lo stesso viene licenziato
e rimandato per le definitive approvazioni al C.C.

Non vengono discussi ma rimandati ad una prossima
seduta delle Commissioni i punti 4) e 5) dell' o.d.g.

Si pensa alle discussioni dell'argomento anche ad
effetti " Soste e pagamento - Stato di indirizzo "

Il Presidente ne illustra i contenuti.

Le Commissioni approfondisce, discute ed ^{un}approva
licenzia per rimandarlo alle discussioni ed ai lavori
approvazioni del C.C. ma basati sull'articolo ad una
prossima seduta delle Commissioni stesse per un
maggiore approfondimento.

Non viene discussa il punto 7) dell' o.d.g. - Le note a
pag. 13, 30
Dalle note si vede che una lista
di nomi e sottosegretari -

Pedroni

[Handwritten signatures and notes]

Allegato sub "D"

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si passa al punto N. 52 all'Ordine del giorno: "Delibera approvazione Regolamento Generale delle Entrate comunali". Prego Assessore Citarella

ASSESSORE CITARELLA – Il Regolamento Generale delle Entrate comunali nel nostro Comune è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario N. 8 del 4 giugno 2008 e disciplina le procedure e le modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe della riscossione e dell'accertamento dei tributi, delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento e la revoca degli atti impositivi in via di autotutela . Considerata la normativa riguardante la podestà regolamentare dei Comuni in materia di Entrate di rispettiva competenza e le modifiche introdotte alla stessa ed alla disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali, si è ritenuto opportuno uniformare gli aspetti generali delle Entrate nel nostro Comune alle varie disposizioni normative. Il nuovo Regolamento ricalca sostanzialmente il precedente, introducendo un'importante novità all'Art. 9, prevedendo la possibilità di una definizione agevolata degli accertamenti, con applicazione di sanzioni ridotte ad un terzo di quelle previste, previa adesione del contribuente entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. Inoltre prevede una rimodulazione delle forme e delle modalità di dilazione dei versamenti dei tributi e canoni arretrati, tutto ciò in un'ottica di adeguamento delle regolamentazioni comunali alla normativa statale, che sta favorendo le esigenze dei contribuenti in un momento di palese difficoltà. Pertanto si propone di deliberare integralmente la proposta come presente agli atti e si delibera la immediata eseguibilità. Grazie.


INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Assessore Citarella. Non ci sono interventi. Allora si passa alla votazione per appello nominale.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.


INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La proposta passa all'unanimità dei presenti. Con la stessa votazione l'immediata eseguibilità? Ok.

Del che è verbale, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno:
27 AGO. 2015
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi e vi rimarrà fino al 11 SET. 2015
Dalla Residenza Municipale 27 AGO. 2015
Il messo comunale 

Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____
e contro di essa _____ sono state presentate
opposizioni.
Dalla Residenza Municipale _____
Il messo comunale _____

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale _____

Il Segretario generale

